



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 46/17**  
Lussemburgo, 4 maggio 2017

Sentenza nella causa C-274/15  
Commissione / Lussemburgo

## **Il Lussemburgo ha trasposto in modo troppo estensivo le norme della direttiva IVA sulle associazioni autonome di persone**

Nel diritto dell'Unione, le prestazioni fornite dai soggetti passivi (società o persone fisiche) sono generalmente soggette ad IVA. La direttiva IVA<sup>1</sup> prevede tuttavia, a certe condizioni, un'esenzione per le prestazioni fornite da «associazioni autonome di persone» (AAP, ossia associazioni di imprese o di persone che forniscono beni o servizi ai propri membri in modo autonomo).

In base alla normativa lussemburghese, i servizi resi da un'AAP ai propri membri sono esenti dall'IVA non solo quando tali servizi sono direttamente necessari alle attività non imponibili dei membri, ma anche quando la quota di attività tassate dei membri (attività soggette ad IVA) non supera il 30% (o addirittura il 45%) del loro fatturato annuo al netto delle imposte. Sempre in base a tale normativa, i membri dell'associazione sono autorizzati a detrarre l'IVA fatturata all'associazione su acquisti e prestazioni forniti non ai membri, ma all'associazione stessa. Infine, la normativa lussemburghese prevede che le operazioni effettuate da un membro in nome proprio ma per conto dell'associazione sono sottratte all'IVA per l'associazione.

Ritenendo che la normativa lussemburghese non sia conforme alle norme poste dalla direttiva IVA in materia di associazioni autonome di persone, la Commissione ha adito la Corte di giustizia perché quest'ultima accertasse la violazione di dette norme da parte del Lussemburgo.

Nella sua sentenza odierna, **la Corte** essenzialmente accoglie il ricorso per inadempimento della Commissione e **dichiara che la normativa lussemburghese sulle associazioni autonome di persone non è conforme alla direttiva IVA.**

La Corte innanzitutto ricorda che le esenzioni dall'IVA costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'IVA si applica ad ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

La Corte constata poi che, secondo il chiaro testo della direttiva IVA, **solo i servizi resi da un'AAP e direttamente necessari all'esercizio delle attività esenti dei propri membri possono essere sottratti all'applicazione dell'IVA.** Ne consegue che nel prevedere che i servizi resi da un'AAP ai propri membri sono esenti dall'IVA quando la percentuale delle **attività tassate** dei membri non supera il 30% (o addirittura il 45%) del loro fatturato annuale, il Lussemburgo non ha correttamente trasposto la direttiva IVA.

Peraltro, la Corte ricorda che **l'AAP è un soggetto passivo a sé stante** che fornisce servizi in modo indipendente ai propri membri, dai quali è distinto. Tenuto conto del carattere autonomo dell'AAP rispetto ai **propri membri**, questi ultimi, contrariamente a quanto consentito dal diritto lussemburghese, **non possono detrarre dall'importo dell'IVA di cui sono debitori l'IVA dovuta o assolta per i beni e servizi forniti all'AAP** (e non a loro direttamente). Ne consegue che, anche in relazione a tale punto, il Lussemburgo non ha correttamente trasposto la direttiva IVA.

<sup>1</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1).

In terzo luogo, la Corte constata che, in virtù del carattere autonomo dell'AAP rispetto ai propri membri, **qualunque operazione tra l'AAP e uno dei propri membri** è da considerarsi come operazione tra due soggetti passivi e **rientra pertanto nel campo di applicazione dell'IVA**. Ne consegue che il Lussemburgo, anche sotto tale aspetto, ha mal trasposto la direttiva IVA nel prevedere che le operazioni effettuate da un membro in nome proprio ma per conto dell'associazione potessero essere sottratte all'applicazione dell'IVA per l'associazione.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*